



Sentenza n. 57/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente relatore

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al nr. 13665 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

- [Omissis] nato a [Omissis] il [Omissis] / [Omissis] / [Omissis] residente in [Omissis] viale [Omissis] nr. [Omissis] (C.F.: [Omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Arcangeli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo, via Egidi nr. 111 (p.e.c.: avv.chiaraarcangeli@pec.giuffre.it).

Visto l'atto di citazione.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 16 ottobre 2024, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Elisabetta Bodo, il Giudice relatore, dott. Giuseppe Vicano, il Pubblico Ministero, in persona del dott. Francesco Magno, e l'avv. Chiara Arcangeli per il convenuto.

	Ritenuto in	
	FATTO	
	La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha	
	convenuto in giudizio con atto di citazione depositato il 18 marzo 2024	
	[Omissis] [Omissis], nella qualità all'epoca dei fatti di brigadiere capo dell'Arma	
	dei Carabinieri, in servizio presso la Compagnia di Perugia con funzioni	
	di agente contabile come capo deposito carburanti e lubrificanti,	
	affinché venga accertata la responsabilità contabile ed amministrativa a	
	titolo doloso, ovvero in subordine per colpa grave, relativamente al	
	danno erariale pari a complessivi euro 201.779,89 arrecato al Ministero	
	della Difesa in ragione della grave e sistematica incuria con cui il [Omissis]	
	ha gestito la contabilizzazione delle cedole carburanti negli anni dal	
	2006 al 2020, causando così:	
	-un danno patrimoniale emergente per ammanchi di titoli di acquisto di	
	gasolio e benzina rispetto alle giacenze contabili pari a euro 51.542,62;	
	-un danno da disservizio quantificato in euro 41.876,23 per i maggiori	
	costi sostenuti dall'Arma dei Carabinieri per ristabilire il corretto	
	andamento del servizio;	
	-un danno da interruzione del nesso sinallagmatico del contratto	
	lavorativo pari a euro 108.361,04 calcolato nella misura del 20% delle	
	retribuzioni lorde percepite dall'agente contabile senza garantire il	
	rispetto di elementari regole di condotta connesse all'incarico.	
	La Procura regionale ha avviato l'attività istruttoria a seguito di	
	denuncia di danno presentata il 13 agosto 2020 dal Comando Legione	
	2	

	Carabinieri Umbria, cui ha fatto seguito la trasmissione il 6 giugno 2022	
	da parte della Procura militare della Repubblica presso il Tribunale	
	militare di Roma degli atti relativi al procedimento penale nr. 398/2020	
	a carico di [Omissis]/[Omissis] per peculato militare continuato ed aggravato,	
	nonché l'acquisizione della relazione del 30 giugno 2022 della	
	Commissione di inchiesta amministrativa istituita dal Comando	
	Legione Carabinieri, ed infine il rapporto presentato dal Nucleo di	
	polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Perugia in	
	data 19 ottobre 2023.	
	Le emergenze in atti danno conto che [Omissis]/[Omissis] ha ricoperto l'incarico	
	di capo deposito carburanti della Compagnia Carabinieri di Perugia dal	
	10 aprile 2006 al 9 marzo 2020, quando è stato trasferito ad altra sede.	
	I militari designati a subentrare nelle sue funzioni hanno rilevato la	
	necessità di effettuare verifiche in ordine alla contabilità dei materiali,	
	per cui il Comandante della Compagnia ha dato incarico a due	
	dipendenti qualificati di revisionare i registri della motorizzazione, le	
	cedole e le schede magnetiche delle compagnie petrolifere, i fogli di	
	marcia degli automezzi ed i dati del sistema informatico	
	amministrativo, per poi rilevare le giacenze fisiche effettive di cedole e	
	prodotti petroliferi nei serbatoi e confrontarle con quelle contabili.	
	Sono così emerse rilevanti differenze di buoni carburante presi in carico	
	nel tempo, non utilizzati per i rifornimenti dei mezzi in uscita e non	
	reperiti all'atto del passaggio di consegne del [Omissis], per migliaia di litri.	
	Il 16 luglio 2020 il brigadiere [Omissis], convocato per fornire chiarimenti,	
	ha affermato che le deficienze rilevate sarebbero dovute esclusivamente	
	3	

	a cedole e schede carburanti che i comandi utilizzatori gli avevano	
	restituito in quanto scadute di validità nel corso degli anni; invece di	
	defalcarle contabilmente ed avviare le previste procedure di	
	annullamento, egli le aveva conservate in cassaforte e non aveva	
	informato nessuno, nascondendole durante le ispezioni dei comandi	
	superiori per timori di rilievi, fino a quando non ha deciso di disfarsene	
	distruggendole.	
	Il Comandante della Legione Carabinieri ha inviato una informativa di	
	reato all'Autorità giudiziaria militare di Roma, che ha delegato indagini	
	di polizia giudiziaria al Nucleo investigativo del Reparto operativo del	
	Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.	
	All'esito della complessa istruttoria, la Procura militare ha chiesto	
	l'archiviazione del procedimento penale per insufficienza di adeguati	
	elementi probatori dell'appropriazione dei buoni carburante da parte	
	del consegnatario al fine di distrarli, a causa dell'estremo e forse doloso	
	disordine nella tenuta della contabilità.	
	Parallelamente, la Commissione d'inchiesta amministrativa formata da	
	tre ufficiali dell'Arma ha supervisionato, riesaminato e convalidato i	
	risultati delle verifiche delle scritture della Compagnia, accertando un	
	disavanzo contabile di 13.551,8 litri di gasolio e 21.722 litri di benzina	
	per un valore complessivo di euro 51.542,62 accumulato durante l'intero	
	periodo di gestione dal 24/11/2006 al 29/02/2020.	
	L'addebito è stato contestato al Brigadiere [Omissis] con decreto del 27	
	luglio 2022, contenente la richiesta di risarcimento del danno mediante	
	versamento entro 30 giorni, ovvero previa possibile richiesta di	
	4	

	concessione di rateizzazione.	
	L'interessato, tuttavia, non ha dato nessun riscontro.	
	Il Nucleo P.E.F. di Perugia ha completato il quadro approfondendo le	
	indagini sui danni da disservizio e da interruzione del nesso	
	sinallagmatico, per poi sviluppare accertamenti patrimoniali e	
	finanziari sul conto di [Omissis].	
	In particolare, il danno da disservizio è stato quantificato pari ad euro	
	41.876,23 conteggiando i maggiori costi sostenuti dall'Arma dei	
	Carabinieri al fine di ripristinare il corretto funzionamento del deposito	
	carburanti della Compagnia di Perugia impiegando a tal fine per diversi	
	mesi (dati precisi in giornate uomo sono stati forniti dall'Arma) tre	
	ufficiali della Commissione d'inchiesta amministrativa, due militari	
	della Sezione amministrativa del Comando Provinciale di Perugia, un	
	ufficiale ed un ispettore del Servizio amministrativo del Comando	
	Legione Carabinieri Umbria.	
	Il danno da interruzione del nesso sinallagmatico contrattuale è stato	
	quantificato in via equitativa pari al 20% della retribuzione lorda	
	percepita da [Omissis][Omissis] nel periodo dal 2006 al 2020 (ossia, in totale	
	euro 540.313,09), in quanto egli ha violato le regole di condotta	
	elementari connesse al proprio incarico, cagionando così un'alterazione	
	obiettiva del rapporto tra le prestazioni lavorative rese e la retribuzione	
	percepita, divenuta perciò parzialmente priva di causa, <i>inutiliter data</i> ed	
	indebita per un importo pari a 108.361,04 euro. Contestualmente alla	
	citazione in giudizio, la Procura regionale ha chiesto l'autorizzazione al	
	sequestro conservativo di beni immobili e disponibilità finanziarie di	
	5	

	[Omissis] [Omissis] sino alla concorrenza di 201.779,89 euro, ai sensi dell'art. 75	
	c.g.c.	
	Il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha autorizzato il	
	sequestro dei diritti reali immobiliari, consistenti nelle quote di	
	proprietà del [Omissis] di due fabbricati del valore catastale di 29.789,20	
	euro e di conti bancari, postali e crediti per un totale di 15.778,50 euro,	
	sino alla concorrenza del chiesto.	
	Il sequestro è stato eseguito dal Pubblico Ministero con atto del 25	
	marzo 2024 e confermato dal Giudice designato di questa Sezione con	
	ordinanza motivata decisa nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.	
	Il convenuto [Omissis] [Omissis] si è costituito in giudizio a mezzo dell'avv.	
	Chiara Arcangeli, che ha depositato il 26 settembre 2024 comparsa di	
	risposta con cui ha chiesto alla Corte:	
	-in via preliminare, di dichiarare la prescrizione dell'azione erariale in	
	quanto non sussiste da parte del convenuto nessuna condotta di	
	occultamento doloso del danno che si sia protratta per tanti anni dal	
	2006 al 2020, bensì solo condotte di natura colposa consistenti nella	
	gestione imperita e negligente della contabilità delle cedole carburanti;	
	inoltre, l'amministrazione dell'Arma dei Carabinieri sin dal 2010 ha	
	avuto la possibilità di conoscere eventuali ammanchi di carburanti,	
	come comprovato da un richiamo disciplinare irrogato dai superiori	
	gerarchici del tempo; pertanto, la corretta applicazione dell'art. 1,	
	comma 2, della legge 14 gennaio 1994, nr. 20, esige che il termine di	
	prescrizione venga fatto decorrere dal momento della prima	
	costituzione in mora della Legione Carabinieri Umbria in data 15	
	6	

	dicembre 2020 e che la consumazione del fatto dannoso sia fatta risalire	
	alle date di scadenza delle cedole carburanti non reperite; le	
	dichiarazioni confessorie del [Omissis] riguardo alla distruzione delle	
	cedole restituite dai Comandi dipendenti dalla Compagnia di Perugia	
	devono essere circoscritte a cedole per un valore di 5.000,00 euro, e non	
	possono valere come atto interruttivo della prescrizione dei 51.000 euro	
	di danni complessivi addebitati dalla Procura;	
	-nel merito, di rigettare la domanda poiché inammissibile,	
	improcedibile ed infondata in fatto e in diritto; il disordine nella tenuta	
	della contabilità denota una imperizia lieve, e rappresenta un <i>modus</i>	
	<i>operandi</i> privo di volontà lesiva degli interessi del pubblico erario;	
	-in subordine, di rideterminare il danno erariale tenendo conto che la	
	quantificazione operata dalla Commissione d'inchiesta è stata	
	sommatoria in quanto non ha potuto risalire alla movimentazione delle	
	cedole carburanti nel periodo da dicembre 2006 a settembre 2010 a causa	
	della irreperibilità dei registri Mot/9; pertanto, gli addebiti mossi per	
	quelle quote di danno sono privi di riscontri; inoltre, il [Omissis] nel corso	
	degli anni ha ricevuto plurime ispezioni amministrative e tecnico	
	logistiche da parte del Comando Interregionale Carabinieri, del Servizio	
	amministrativo del Comando Legione Umbria, dell'Ufficio Centrale per	
	le Ispezioni Amministrative-Ispedife concluse tutte senza rilevare	
	nessuna condotta illecita da parte sua, esclusa la violazione disciplinare	
	lieve punita con il richiamo del 2010; in una di queste occasioni un	
	controllore ha rilevato “l’assenza di formazione idonea per il capo	
	deposito e l’addetto per lo specifico impiego”, dovuta al fatto che egli	
	7	

	non ha mai frequentato corsi di addestramento per l'incarico di capo	
	deposito, che oltretutto svolgeva assieme a quello gravoso di addetto al	
	radiomobile.	
	In conclusione, la difesa chiede al Collegio di dichiarare in via	
	preliminare la prescrizione del diritto erariale; nel merito, di rigettare la	
	domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata; in	
	subordine, di rideterminare il danno erariale in misura ridotta.	
	All'udienza di discussione della causa, le parti hanno sviluppato	
	ulteriormente le argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni ed	
	hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate,	
	come da verbale.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. L'azione promossa dalla Procura regionale mira all'accertamento	
	della responsabilità amministrativa e contabile all'origine del danno	
	erariale commisurato in € 201.779,89 subito dal Ministero della difesa a	
	causa delle violazioni degli obblighi gravanti su [Omissis][Omissis] in qualità	
	di capo deposito carburanti di piccola capacità della Compagnia	
	Carabinieri di Perugia nel periodo dal 23 novembre 2006 al 9 marzo	
	2020, durante il quale ha tenuto in modo estremamente scorretto,	
	disordinato ed irregolare le scritture contabili degli acquisti, dei	
	consumi e delle movimentazioni delle cedole carburanti cartacee e	
	magnetiche che ha avuto in consegna, a ciò conseguendo:	
	-ammanchi di buoni presi in carico nel tempo, non utilizzati per il	
	rifornimento degli automezzi e non reperiti tra le giacenze effettive	
	8	

	rilevate all'atto del passaggio di consegne al collega subentrante, pari a	
	complessivi 35.273,90 litri di gasolio e benzina per un valore di €	
	51.542,62;	
	- maggiori costi sostenuti dall'Arma dei Carabinieri al fine di	
	ripristinare il corretto funzionamento del servizio carburanti della	
	Compagnia di Perugia ed accertare le responsabilità, l'entità e le cause	
	dell'ammanco, per un pregiudizio quantificato in € 41.876,23;	
	-l'interruzione del nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione	
	lavorativa effettiva, per un danno quantificato in via equitativa in €	
	108.361,04 pari al 20% dei compensi lordi percepiti dal [Omissis] nel	
	periodo dal 2006 al 2020.	
	Il Collegio ritiene, per quanto di successiva motivazione, che la	
	prospettazione attorea possa trovare parziale accoglimento con	
	riferimento alla sola prima menzionata posta di danno erariale.	
	2. Va innanzitutto rigettata l'eccezione preliminare di merito	
	riguardante la prescrizione dell'azione di responsabilità, in quanto nei	
	casi di ammanchi di denaro e di cose mobili appartenenti alla pubblica	
	amministrazione la decorrenza della prescrizione va individuata nel	
	momento in cui l'organo amministrativo scopre i fatti illeciti dannosi ed	
	è quindi in grado di sporgere denuncia alle autorità competenti (<i>Corte</i>	
	<i>dei conti</i> , sez.3 [^] , sent. 15 marzo 2002, nr. 98; <i>id.</i> , sez.2 [^] , sent. 10 settembre	
	2001, nr. 291; <i>id.</i> , sez. 2 [^] , sent. 18 marzo 2002, nr. 88). Questo è ciò che è	
	esattamente avvenuto nella fattispecie, tenuto conto dei passaggi di	
	seguito riepilogati.	
	21. Il 9 marzo 2020 il Brig. [Omissis][Omissis] è stato trasferito alla Stazione	
	9	

	Carabinieri di Porto sant'Elpidio (Fermo).	
	Al fine di attuare il passaggio di consegne del deposito al nuovo responsabile designato, la Compagnia di Perugia ha effettuato la necessaria verifica delle giacenze effettive di carburanti rispetto a quelle contabili, rilevando così il 14 luglio 2020 la mancanza di schede magnetiche e cedole carburanti per migliaia di litri.	
	Il 16 luglio 2020 il Brig. [Omissis], chiamato a fornire chiarimenti, ha dichiarato che le deficienze riscontrate erano dovute esclusivamente a cedole già scadute che i vari Comandi utilizzatori, sin dagli anni 2011/2012, gli avevano restituito e che lui erroneamente ha custodito in cassaforte senza informare nessuno, anzi nascondendole in occasione delle ispezioni del Comando Interregionale negli anni 2015/2017 per timore di rilievi, fino a quando non ha deciso di disfarsene, distruggendole materialmente.	
	Il 13 agosto 2020 il Comando Legione Carabinieri Umbria ha inviato alla Procura regionale della Corte dei conti di Perugia denuncia di danno erariale ai sensi dell'art. 452 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare-T.U.O.M. approvato con D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90, riservandosi di inoltrare notizie più precise all'esito dell'inchiesta amministrativa affidata ad una apposita Commissione.	
	Il 17 dicembre 2020 è stato notificato al Brig. [Omissis] atto di costituzione in mora per i danni causati all'amministrazione militare come capo deposito carburanti della Compagnia di Perugia, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c.	
	10	

	L'11 dicembre 2020 la Commissione d'inchiesta ha rilevato ipotesi di	
	reato militare, che sono state oggetto di informativa del Comandante di	
	Legione all'Autorità giudiziaria militare di Roma, che ha delegato le	
	indagini di p.g. al Nucleo investigativo del Reparto operativo del	
	Comando provinciale Carabinieri di Perugia.	
	La Commissione d'inchiesta ha sospeso i lavori a seguito dell'avvio del	
	procedimento penale, per poi acquisire l'11 febbraio 2022 dal Nucleo	
	investigativo gli elementi informativi emersi dalle indagini di p.g., tra	
	cui gli elenchi delle cedole carburanti trasmessi dalle compagnie	
	petrolifere Eni, Agip, Erg e Q8, che risultavano utilizzate anche	
	parzialmente o scadute di validità e non rimborsate.	
	Partendo dalle giacenze effettive del 24 novembre 2006 risultanti dal	
	verbale di accertamento in atti (firmato anche dal [Omissis], all'epoca), la	
	Commissione d'inchiesta ha conteggiato i carichi degli acquisti, gli	
	scarichi per i consumi mensili e per le cessioni e variazioni a favore degli	
	altri Comandi, risultanti dai registri movimenti cedole- Mot/9 del	
	periodo 20 settembre 2010/29 febbraio 2020 (quelli relativi al periodo	
	precedente non sono stati rinvenuti presso la Compagnia), nonché dai	
	registri di contabilità mensili Mot/10, dal sistema Mate-Net, da file excel	
	e distinte riepilogative compilate dal [Omissis], giungendo così alla	
	conclusione che dal 2010 al 2020 mancavano scarichi di cedole	
	carburanti ricevute, non utilizzate e non rinvenute in giacenza pari a	
	litri 12.881,86 di gasolio del valore di € 20.809,26 e litri 12.782,46 di	
	benzina del valore di € 21.388,62.	
	A questi quantitativi la Commissione aggiungeva ulteriori disavanzi	
	11	

	pari a litri 9.609,58 di carburanti del valore di € 9.344,74 che non si è potuto attribuire ad un periodo di gestione preciso, a causa della mancanza dei registri Mot/9 antecedenti al settembre 2010.	
	Il 4 maggio 2022 gli inquirenti hanno contestato gli addebiti al Brig. [Omissis], concedendo 30 giorni di tempo per presentare scritti difensivi o documenti; l'interessato non ha dato nessun riscontro.	
	Il 30 giugno 2022 la Commissione d'inchiesta ha presentato la relazione conclusiva al Comandante di Legione, accertando che il comportamento del [Omissis] si deve considerare la causa diretta del consistente ammanco che è stato rilevato, in quanto non ha tenuto la contabilità correttamente secondo le modalità previste dal Ministero della difesa- Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili mediante la pubblicazione <i>"Istruzione unificata per l'esercizio degli autoveicoli e dei rimorchi e per la gestione dei combustibili e lubrificanti per autotrazione"</i>.	
	In particolare, il [Omissis] non ha contabilizzato parte delle cedole e <i>fuel card</i> assegnate dai competenti organi amministrativi, non ha verificato il rispetto delle date di scadenza dei lotti di cedole in carico, omettendo di avviare le procedure previste per quelle scadute di validità; infine, ha asseritamente distrutto alcune cedole scadute, dopo averle occultate in prossimità di ispezioni dei comandi superiori.	
	In tal modo, ha rendicontato carichi e scarichi di prodotti non corrispondenti a quelli reali, cagionando un danno per ammanchi di cedole pari ad € 51.542,62.	
	Il 27 luglio 2022 il Comando generale dell'Arma- Direzione di amministrazione ha emanato il decreto di addebito al [Omissis] del danno	
	12	

	suddetto, ai sensi dell'art. 453 del T.U.O.M.-testo unico ordinamento militare.	
	Il 6 agosto 2022 il Comando Legione Umbria ha fatto notificare al [Omissis]	
	un nuovo atto di costituzione in mora e di interruzione dei termini di	
	prescrizione, chiedendo di versare entro 30 giorni l'importo dovuto,	
	oppure di chiedere una rateizzazione dei pagamenti; l'interessato non	
	ha fornito nessun riscontro.	
	Il 13 settembre 2022 il Comando Legione ha inviato alla Procura	
	contabile la relazione della Commissione d'inchiesta, a completamento	
	della denuncia già inoltrata il 13 agosto 2020.	
	Successivamente, il Pubblico Ministero ha delegato al Nucleo di polizia	
	economico finanziaria della Guardia di finanza di Perugia specifici	
	accertamenti, all'esito dei quali il 9 novembre 2023 ha notificato al [Omissis]	
	invito a dedurre e successivo atto di citazione del 21 marzo 2024.	
	2.2. Per tutto quanto sopra esposto, risulta evidente che nel caso di	
	specie l'esistenza del danno erariale originato dagli ammanchi di cedole	
	carburanti è venuta alla luce a seguito delle verifiche avviate in un	
	primo tempo dalla Compagnia dei Carabinieri di Perugia e poi	
	sviluppate dalla Commissione d'inchiesta nominata dal Comandante di	
	Legione, che ha istruito un apposito procedimento amministrativo ai	
	sensi dell'art. 452, comma 4, del T.U.O.M. in contraddittorio col [Omissis],	
	il quale non ha presentato nessuna giustificazione a suo discarico,	
	eccetto la relazione del 16 luglio 2020 di confessione delle cedole scadute	
	e non comunicate ai superiori.	
	L'occultamento doloso dell'ammanco di materiali in custodia è un fatto	
	13	

	che si deve considerare <i>in re ipsa</i> , in quanto è stato consumato	
	all'insaputa e contro la volontà dell'Arma dei Carabinieri titolare e	
	legittima proprietaria delle cedole carburanti prese in carico; ciò ha	
	impedito oggettivamente all'organo preposto di esercitare l'azione di	
	risarcimento danni e presentare denuncia erariale a tempo debito.	
	Sul concetto di occultamento doloso del danno è opportuno soffermarsi	
	brevemente, anche al fine di riscontrare le osservazioni critiche	
	formulate dalla difesa di [Omissis], nella parte in cui ha obiettato che la	
	condotta di gestione disordinata delle cedole carburanti è di natura	
	colposa, e non dolosa, ed è impensabile che l'elemento soggettivo	
	doloso affermato dalla Procura sia durato oltre 16 anni per tutto il tempo	
	del servizio prestato come capo deposito; l'amministrazione dell'Arma	
	dei Carabinieri ha ricevuto i rendiconti mensili della gestione ed era	
	perciò in grado di conoscere l'esistenza di irregolarità ed ammanchi.	
	Queste prospettazioni, ad avviso del Collegio, non sono fondate, poiché	
	la condotta illecita della irregolare tenuta della contabilità ha	
	oggettivamente sostanziato l'occultamento doloso del danno.	
	Infatti, nella relazione del 16 luglio 2020 rilasciata al Comandante della	
	Compagnia di Perugia, [Omissis] ha dichiarato: " Riconosco i miei errori...	
	<i>era mia intenzione rappresentare superiormente la reale situazione prima del</i>	
	<i>mio trasferimento e non già a movimento effettuato, ma l'aver vissuto una</i>	
	<i>delicata situazione familiare ... mi ha fatto sempre rimandare tale</i>	
	<i>comunicazione, fino a quando la verifica condotta, resasi necessaria in</i>	
	<i>conseguenza del mio trasferimento, ha fatto emergere la verità dei fatti" .</i>	
	Questa dichiarazione rilasciata nell'immediatezza della prima scoperta	
	14	

	dell'ammancio (poi quantificato esattamente dopo laboriose ispezioni	
	contabili ed indagini di p.g. nel maggio 2022) rivela senza ombra di	
	dubbio che nella fattispecie vi è stato un occultamento doloso del danno,	
	indotto dal silenzio serbato da [Omissis] sin dagli anni in cui le deficienze	
	delle cedole carburanti si sono via via formate progressivamente, a cui	
	si è aggiunta la sottrazione dei documenti in occasione delle verifiche	
	dei comandi superiori, che ha reso impossibile all'amministrazione	
	rendersi conto della esistenza degli ammanchi e chiederne spiegazione	
	al capo deposito, ai sensi dell'art. 2935 c.c. (in tema di conoscibilità dei	
	comportamenti illeciti dei dipendenti pubblici valgono i principi	
	affermati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza 15	
	gennaio 2003, nr. 2/2003/QM).	
	2.3. In conclusione, deve constatarsi che la scoperta del danno si è	
	determinata, da parte dell'Amministrazione, solo a seguito della	
	cessazione del convenuto dall'incarico di capo deposito carburanti,	
	avvenuta in data 09/03/2020, e del relativo passaggio di consegne del	
	luglio successivo.	
	La Procura regionale, dopo due atti di costituzione in mora notificati	
	dall'Arma a dicembre 2020 ed agosto 2022, ha notificato l'invito a	
	dedurre nel novembre 2023, dunque ben prima della scadenza del	
	termine quinquennale prescrizione stabilito dagli articoli 1, comma 2,	
	della legge nr. 20 del 1994 e 69 del decreto legislativo nr. 174 del 2016.	
	Pertanto, l'eccezione formulata dal convenuto sul punto della	
	prescrizione risulta priva di fondamento.	
	Non pertinente si configura, infine, la tesi della presunta conoscibilità	
	15	

	del danno da parte dell'Arma dei Carabinieri a motivo del richiamo	
	disciplinare inferto a [Omissis] nel 2010, poiché questo provvedimento non	
	era affatto motivato da contestazioni di deficienze di carburanti, le quali	
	sono emerse solo all'atto del menzionato passaggio di consegne del	
	luglio 2020.	
	3. Con riferimento alla prima posta di danno contestata dalla Procura	
	regionale, la difesa di [Omissis] chiede il rigetto della domanda in quanto	
	infondata in fatto e in diritto, affermando che il disordine nella tenuta	
	delle scritture contabili denoterebbe una imperizia lieve e rivelerebbe	
	un <i>modus operandi</i> privo di volontà lesiva degli interessi erariali.	
	3.1. Dalla ricostruzione della Commissione d'inchiesta è emerso, come	
	già chiarito, che era dovere del Brig. [Omissis] ottemperare alla tenuta della	
	contabilità del deposito secondo le modalità previste dalla Istruzione	
	unificata per l'esercizio degli autoveicoli e dei rimorchi e per la gestione	
	dei combustibili e lubrificanti per autotrazione edita dal Ministero della	
	difesa, non rispettate in quanto il capo deposito:	
	-dalla parte del carico, non ha contabilizzato una parte delle cedole	
	carburanti assegnate alla Compagnia di Perugia dai competenti organi	
	amministrativi;	
	-dalla parte dello scarico, non ha verificato il rispetto delle date di	
	scadenza dei lotti di cedole in carico, avviando le previste procedure	
	amministrativo-contabili per quelle scadute di validità e non utilizzate,	
	così da evitare le perdite subite dall'amministrazione per non aver	
	chiesto il rimborso in tempo utile;	
	-ha asseritamente distrutto alcune cedole carburanti scadute,	
	16	

	accantonate in occasione di ispezioni dei comandi superiori (ammesse	
	dalla difesa del convenuto, per un valore di 5.000 euro).	
	Fondatamente, perciò, la Procura regionale afferma che le condotte	
	accertate concretizzano non semplici omissioni o inerzie, bensì	
	comportamenti <i>contra legem</i> adottati per un lungo arco di anni,	
	sintomatici di una <i>mala gestio</i> inveterata con gravissima colpa ed incuria,	
	nonostante i richiami e le sollecitazioni rivolte nel tempo al [Omissis] dalla	
	scala gerarchica.	
	Nel caso di specie, il Collegio constata che la condotta tenuta dal	
	convenuto sia lontana da quella nel caso esigibile, manifestandosi	
	oggettivamente e soggettivamente inappropriata ai sensi	
	dell'ordinamento militare, del codice di comportamento dei dipendenti	
	del Ministero della difesa e delle istruzioni per l'esercizio degli	
	autoveicoli e dei rimorchi e per la gestione dei combustibili e lubrificanti	
	per autotrazione del Ministero della difesa.	
	3.2. Riguardo all'elemento psicologico, la Procura regionale nelle	
	conclusioni della citazione (pag. 24) chiede l'affermazione della	
	responsabilità di [Omissis] a titolo doloso, ovvero in ipotesi gravemente	
	colposo.	
	La difesa del brigadiere ammette la natura colposa delle condotte, come	
	peraltro rilevato dalla Procura e dal G.I.P. presso il Tribunale militare di	
	Roma a conclusione del procedimento nr. 398/20 MAS R.Mod.21	
	archiviato.	
	Anche il Collegio ritiene che nella fattispecie siano ravvisabili quanto	
	meno gli estremi della colpa grave sotto il profilo della colpa cosciente,	
	17	

	sussistendo una inescusabile e gravemente negligente trasgressione di	
	obblighi di servizio che:	
	-era <i>ex ante</i> ravvisabile e riconoscibile da parte del convenuto per dovere	
	professionale d'ufficio,	
	-si è consapevolmente protratta per oltre un decennio,	
	-non è stata determinata da oggettive difficoltà nello svolgimento dello	
	specifico compito di servizio.	
	4. Indubbio il nesso di causalità tra le condotte <i>contra legem</i> sopra	
	accertate e la prima posta di danno quantificata in € 51.542,63 dalla	
	Procura regionale, va quindi riscontrato che dalla relazione della	
	Commissione d'inchiesta si evince che la ricostruzione dell'ammanco	
	delle cedole carburanti prese in carico, non scaricate per il rifornimento	
	degli automezzi dell'Arma e non reperite nelle rimanenze fisiche	
	passate in consegna dal Brig. [Omissis] al suo successore, è stata effettuata	
	con due modalità differenti, in quanto per il periodo dal 2010 al 2020 la	
	verifica è stata basata sulla individuazione dei numeri di serie dei buoni	
	benzina forniti dalle case petrolifere, sul tracciamento di quelli scaricati	
	contabilmente sia a seguito dell'utilizzo in sede di Compagnia, sia per	
	la distribuzione ai Reparti dipendenti, così come risultanti dai registri	
	MOT/9 di movimento cedole carburanti, per effettuare infine il	
	controllo incrociato con gli elenchi delle cedole utilizzate in tutto o in	
	parte e di quelle scadute comunicate dalle società Eni, Agip, Erg e Q8.	
	In questo modo, la Commissione ha documentalmente riscontrato la	
	differenza negativa di 12.881,86 litri di gasolio, di valore pari ad €	
	20.809,26, e 12.782,46 litri di benzina, pari ad € 21.388,62, che deriva dai	
	18	

	buoni carburante esitati dalle compagnie petrolifere a debito dell'Arma	
	(poiché utilizzati o scaduti e non restituiti), ma non scaricati	
	contabilmente per i rifornimenti dei mezzi della Compagnia di Perugia	
	e dei Reparti dipendenti.	
	Detto ammanco riferito agli anni di gestione dal 2010 al 2020 e	
	complessivamente ammontante ad € 42.197,88 risulta, ad avviso del	
	Collegio, congruamente comprovato e quantificato.	
	Per converso, per gli anni dal 2006 al 2010 non è stato possibile seguire	
	le tracce dei numeri di serie delle cedole in uscita dal deposito di Perugia	
	in quanto i registri MOT/9 non sono stati rinvenuti agli atti della	
	Compagnia, per cui non sono rilevabili le movimentazioni effettuate	
	verso i Reparti minori.	
	Per questo motivo, la Commissione ha determinato un ulteriore	
	disavanzo di 670 litri di gasolio e 8.939,58 litri di benzina, per i quali non	
	ha potuto procedere ad una quantificazione puntuale del valore anno	
	per anno, ed ha deciso di prendere a base il prezzo medio del carburante	
	nel 2020, attribuendo così la perdita all'intero periodo dal 2006 al 2020	
	per un valore di € 9.609,58.	
	In verità, la relazione dei Carabinieri non specifica quali criteri logico-	
	matematici siano stati adottati per giungere a questo risultato numerico,	
	per cui sembra pertinente l'osservazione della difesa di <i>[Omissis]</i> secondo	
	cui la mancanza dei registri MOT/9 ha reso impossibile dimostrare il	
	danno erariale imputabile al suo assistito dal 2006 al 2010, e quindi la	
	richiesta risarcitoria sembra per queste somme priva di riscontri	
	probatori.	
	19	

Il Collegio osserva che l'atto di citazione riprende in più punti (pag. 6, 7, 8, 13 e 19) le conclusioni formulate dalla Commissione d'inchiesta, ma senza allegare prospetti o elementi di dettaglio che spieghino come e perché quelle risultanze rappresentate dai controllori si debbano considerare valide e comprovate.

Pertanto, tenuto conto che ai sensi dell'art. 95 c.g.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione della causa le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, secondo l'antico brocardo "*onus probandi incumbit qui dicit, non qui negat*", il Collegio ritiene che in sede giuscontabile una condanna deve fondarsi sempre su dati certi ed inconfutabili, che non ricorrono per questa quota di danno patrimoniale emergente pari ad € 9.609,58.

Non vale, invece, l'argomentazione contraria sostenuta dalla Procura regionale (pag. 15 dell'atto di citazione) in base al principio di inversione dell'onere della prova fissato dall'art. 194 del regio decreto 23/05/1924, nr. 827, secondo cui per la responsabilità dell'agente contabile, una volta accertato l'ammanco del denaro o delle altre cose mobili affidate in custodia, spetta all'agente stesso esibire idonee giustificazioni e provare di avere esattamente adempiuto ai propri doveri, di modo che risulti estraneo alla produzione del danno (in tal senso, Corte dei conti, sez. app. Sicilia, sent. 13/07/2023, nr. 41; id., sent. 02/10/2023, nr. 51). Infatti, nella fattispecie non vi è dubbio che il Brig. [Omissis] in qualità di capo deposito carburanti della Compagnia Carabinieri di Perugia era un agente contabile in quanto aveva il maneggio di materiali, oggetti e generi di proprietà dello Stato, per cui

	era obbligato a rendere il conto della gestione ai sensi del combinato	
	disposto degli artt. 74 e 178 del R.D. nr. 827/1924. È vero, altresì, che	
	egli non ha presentato giustificazioni a sua discolpa, sia nel	
	procedimento dell'Arma dei Carabinieri, sia nel presente giudizio.	
	Tuttavia, il Collegio ritiene che l'art. 194 menzionato non possa trovare	
	applicazione nel caso in esame, in quanto l'accusa non è fondata su un	
	conto giudiziale che sia stato presentato dal [Omissis] all'amministrazione	
	di appartenenza, per essere sottoposto a parifica e successivamente	
	depositato presso questa Sezione giurisdizionale ai sensi dell'art. 139	
	c.g.c.. Solo il deposito del conto costituisce l'agente in giudizio ed	
	innesca le verifiche del giudice designato come relatore (ex artt. 140 e	
	145 c.g.c.), nell'ambito delle quali possono trovare spazio di	
	applicazione le disposizioni sull'inversione dell'onere della prova in	
	caso di ammanchi, che sono proprie dei giudizi di conto, non dei giudizi	
	di responsabilità amministrativa. Infatti, le deficienze di cedole	
	carburanti contestate in questa sede derivano da controlli delle scritture	
	contabili previste dalla istruzione MOT-G-001 del Ministero della	
	difesa- Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili, non	
	dall'esame di conti giudiziali (che, peraltro, non risultano presentati).	
	Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'eccezione al riguardo	
	formulata dalla difesa del convenuto, la domanda del pubblico	
	ministero per la prima posta di danno merita accoglimento	
	limitatamente alla somma di € 42.197,88.	
	5. La seconda posta di cui l'Organo requirente chiede il risarcimento a	
	carico di [Omissis] è il danno da disservizio pari ad € 41.876,23, coincidente	
	21	

	con il maggior costo sostenuto dall'Arma dei Carabinieri a causa	
	dell'impiego di tre ufficiali della Commissione d'inchiesta, due militari	
	del Comando provinciale, un ufficiale ed un ispettore del Comando	
	Legione Umbria, al fine di ristabilire il corretto funzionamento del	
	deposito carburanti della Compagnia, nonché accertare le	
	responsabilità per ciò che è successo.	
	Dalla relazione del Comando Legione Umbria datata 22 agosto 2023 (all.	
	6 del doc. nr. 6 annesso alla citazione) si evince che i compiti assolti da	
	questi militari sono consistiti nell'esame della contabilità del deposito,	
	nell'ispezione presso la Compagnia, nell'interlocuzione con le	
	compagnie petrolifere e con la polizia giudiziaria delegata dall'Autorità	
	giudiziaria militare, nelle ricerche negli archivi del Servizio	
	amministrativo per risalire alle matricole delle cedole prese in carico ed	
	ai documenti delle assegnazioni ai Reparti, e così via.	
	Per ciascun controllore, la Legione ha specificato le giornate di lavoro	
	dedicate ed il costo delle retribuzioni corrispondenti, per un totale di €	
	41.876,23.	
	Ciò posto, il Collegio osserva che la giurisprudenza contabile ha da	
	tempo approfondito il tema delle cosiddette "spese di indagine"	
	connesse a malfunzionamenti di uffici della pubblica amministrazione,	
	fissando il principio secondo cui gli oneri di riorganizzazione, i servizi	
	di <i>auditing</i> , le verifiche interne e le ispezioni collegate a fatti antigiuridici	
	rappresentano costi ascrivibili a danno da disservizio risarcibile solo	
	quando afferiscono ad operazioni di indagine e di accertamento	
	straordinarie, non quelle eseguite con le risorse degli uffici ispettivi	
	22	

	competenti in via ordinaria.	
	In altri termini, i costi sostenuti da articolazioni amministrative	
	nell'ambito del normale svolgimento di attività di controllo non	
	rappresentano uno sviamento dalle finalità istituzionali previste dalla	
	legge, sicché non si configura nella specie un danno da disservizio	
	(Corte dei conti, sez. 3 [^] , sent. nr. 348/2021; id., sez.2 [^] , sent. nr. 165/2020;	
	id., sez. 3 [^] , sent. nr. 173/2020; id., sez. 1 [^] , sent. nr. 9/2023; id., sez.	
	Emilia-Romagna, sent. nr. 142/2022).	
	Ciò in quanto lo svolgimento delle indagini amministrative interne a	
	causa di patologie illecite non costituisce un costo aggiuntivo non	
	previsto, straordinario ed ulteriore rispetto alla gestione delle pubbliche	
	risorse, ma un costo ordinario dovuto a verifiche fisiologiche a fronte di	
	situazioni che vanno acclarate dal datore di lavoro mediante il	
	personale preposto alle ispezioni, alle azioni disciplinari, ai contatti con	
	le Autorità giudiziarie ed alle revisioni generalmente intese (Corte dei	
	conti, sez. Lombardia, sent. 7 maggio 2021, nr. 160; id, sent. 21 luglio	
	2021, nr. 233).	
	Aderendo a questo consolidato orientamento interpretativo, il Collegio	
	ritiene che la richiesta di condanna relativa alla seconda posta di danno	
	non meriti accoglimento, in quanto le attività di indagine espletate dal	
	personale segnalato dal Comando Legione Umbria - ivi compresi gli	
	ufficiali della Commissione d'inchiesta nominata ai sensi dell'art. 452	
	del T.U.O.M., che è un organo previsto dalla legge all'interno di tutte le	
	Forze Armate proprio ai fini dell'accertamento della responsabilità	
	amministrativa e contabile in caso di ammanchi di denaro o di materiali	
	23	

	- non avevano le caratteristiche di operazioni straordinarie, e quindi non configurano danni da disservizi.	
	6. La terza posta addebitata a [Omissis] riguarda il danno da interruzione del nesso sinallagmatico tra retribuzione percepita e prestazione lavorativa resa, quantificato in via equitativa dalla Procura regionale pari al 20% della retribuzione lorda erogata dal 2006 al 2020, ossia € 108.361,04 (20% di € 540.313,09), in quanto egli ha violato elementari regole di condotta connesse all’incarico di capo deposito, giungendo fino al punto di distruggere documentazione che aveva l’obbligo di custodire (le cedole scadute).	
	Pertanto, prosegue il Pubblico Ministero, il dipendente [Omissis] ha agito non in favore, ma in pregiudizio dell’amministrazione di appartenenza, provocando un’alterazione del rapporto tra prestazione e retribuzione, e quest’ultima è divenuta in tutto o in parte priva di causa.	
	Dal momento che le energie lavorative non sono state correttamente impiegate, la retribuzione corrisposta al convenuto risulterebbe, ad avviso della Procura, almeno in parte <i>inutiliter data</i> .	
	La difesa di [Omissis] si è limitata ad evidenziare che nel corso degli anni il suo assistito ha ricevuto plurime ispezioni e, fatta eccezione per il richiamo disciplinare subito nel 2010, non ha mai ricevuto censure per condotte illecite poste in essere.	
	In una di queste occasioni, un controllore ha fatto notare anche “l’assenza di formazione idonea per il capo deposito e l’addetto per lo specifico impiego”.	
	Infatti, il Brig. [Omissis] nell’arco dei 14 anni dell’incarico di capo deposito	
	24	

	carburanti non è stato mai inviato a frequentare corsi di addestramento	
	o di aggiornamento <i>ad hoc</i> , e allo stesso tempo ha svolto oltretutto	
	l'incarico concomitante di addetto al radiomobile.	
	Ciò posto, il Collegio ritiene che il danno da violazione del rapporto	
	sinallagmatico non sia configurabile nella fattispecie in modo certo e	
	comprovato.	
	Inoltre, la quantificazione proposta dall'Organo requirente	
	presupporrebbe che il 20% del tempo lavorativo e delle energie	
	professionali del brigadiere sia stato quotidianamente dedicato ad	
	attività non istituzionali o, meglio, ad adempimenti degli obblighi di	
	capo deposito senza la professionalità, la preparazione, lo zelo, la	
	prudenza ed il rispetto delle regole che erano necessari.	
	Al riguardo, si osserva che la retribuzione del Brig. [Omissis] era	
	controbilanciata da due tipologie d'incarichi lavorativi contemporanei,	
	come addetto al radiomobile e come capo deposito carburanti, e non	
	risulta che per il primo impiego siano stati mossi rilievi per negligenze	
	o mancanze di risultati quantitativamente e qualitativamente	
	apprezzabili.	
	Non si può, d'altra parte, disconoscere che la scarsa qualità del	
	rendimento delle prestazioni di capo deposito sia dipesa soprattutto	
	dalla mancanza di formazione professionale <i>ad hoc</i> , a cui il datore di	
	lavoro non sembra abbia prestato attenzione adeguata.	
	Malgrado ciò, non tutta la gestione del deposito carburanti si può	
	considerare anomala ed irregolare, poiché dalla relazione della	
	Commissione d'inchiesta si ricava chiaramente che i problemi degli	
	25	

	ammanchi si concentravano tutti sui buoni benzina, mentre la verifica	
	del carico e dello scarico dei prodotti petroliferi liquidi detenuti nel	
	deposito e nei serbatoi degli automezzi non ha presentato nessuna	
	deficienza, neppure per pochi litri.	
	Pertanto, la prestazione lavorativa del dipendente qualitativamente pur	
	non ottimale, non può neppure ritenersi de-sostanziata, e quindi solo	
	apparente. Ne consegue che la pretesa della Procura regionale non	
	risulta giuridicamente fondata, per cui non merita accoglimento.	
	7. In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'azione di	
	responsabilità amministrativa deve essere accolta nei confronti di [Omissis]	
	[Omissis] relativamente al danno erariale pari ad € 42.197,88.	
	8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.	
	9. Il sequestro conservativo convalidato con l'ordinanza nr. 10 del 10	
	giugno 2024 di questa Sezione giurisdizionale si converte in	
	pignoramento nei limiti dell'importo della condanna.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, accoglie	
	parzialmente la domanda - nei termini di cui in motivazione - e, per	
	l'effetto, condanna [Omissis] [Omissis] al risarcimento del danno in favore del	
	Ministero della difesa nella misura di € 42.197,88, oltre alla rivalutazione	
	monetaria da calcolarsi dalla data di scoperta del danno (marzo 2020)	
	fino alla pubblicazione della sentenza, e degli interessi legali dal	
	deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a beneficio dello Stato,	
	26	

	nell'importo di € 570,59 (diconsi euro cinquecentosettanta/59).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio dei giorni 16 ottobre e	
	27 novembre 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Giuseppe Vicanolo	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 9 dicembre 2024.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.sa Elena Errico	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. nr.196/2003, all'art.9, par.1 e 4, del Reg.(UE)	
	nr.2016/679 e all'art.2-septies del D.lgs. nr. 196/2003, come modificato	
	dal D.lgs. nr.101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi	
	ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle	
	generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.	
		IL PRESIDENTE
		Giuseppe De Rosa
		(f.to digitalmente)
	Depositato in Segreteria il 9 dicembre 2024.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	

Dott.sa Elena Errico

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.sa Elena Errico

(f.to digitalmente)

—